

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO
L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
CIG:6578308F7A**

CAPITOLATO D’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il Presente capitolato ha per oggetto il servizio di Presidio Medico di Primo Soccorso presso l’Aeroporto di Lamezia Terme con cui l’Appaltatore del servizio si impegna a garantire le seguenti prestazioni :

- Interventi di Primo Soccorso Sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell’ambito delle attività dettagliate nei vigenti piani di emergenza aeroportuale.
- Intervento di Primo Soccorso Sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell’aeromobile, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari del 118 (se attivati).
- Interventi di Primo Soccorso Sanitario all’interno del sedime aeroportuale in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell’aeroporto colti da malore e/o infortunio, oppure interventi ad altri utenti che si recano presso l’ambulatorio del PSA.
- gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio.

Sono esclusi dal servizio suddetto le certificazioni mediche non obbligatorie e le prestazioni di terapie diagnostiche o mediche non urgenti eventualmente richieste dall’utenza o dagli operatori aeroportuali.

Nell’ambito del presente Appalto verrà affidato con apposito incarico anche il ruolo di Direttore Sanitario ad un Medico il cui nominativo verrà indicato dall’Appaltatore. Sarà onere del Direttore Sanitario mantenere costantemente aggiornate le procedure e la documentazione richiesta per garantire il corretto funzionamento del Presidio.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio con possibilità di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi, previo accordo tra le parti.

ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO

L’importo annuale per l’esecuzione del servizio è di euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00) per un importo complessivo a base di gara per la durata prevista di euro 620.000,00 (seicentoventimila/00) IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00).

ART. 4 PAGAMENTI

SACAL pagherà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente capitolato e dagli atti in quest’ultimo richiamati, il corrispettivo mensile, per come indicato in sede di offerta.

Il corrispettivo sarà pagato, previa attestazione di regolare esecuzione mensile del servizio rilasciato dal direttore esecuzione contratto (DEC), a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura trasmessa dall’Appaltatore alla Stazione appaltante, al fine accertare la conformità dei servizi al contratto, e verifica di regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC.

ART. 5 PERMESSI

L’Appaltatore dovrà produrre con congruo preavviso, ed in ogni caso in un tempo non inferiore a 30 giorni dalla data prevista per l’inizio del servizio, tutta la documentazione necessaria per

l'ottenimento del Tesserino Aeroportuale, documento identificativo da possedere ed esibire all'interno del sedime aeroportuale, per il rilascio dei permessi di accesso degli autoveicoli e dei mezzi operativi che intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto ed assume a proprio carico l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei suddetti permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore, all'atto della consegna delle aree, deve essere già in possesso del tesserino d'ingresso così come ogni autoveicolo e/o mezzo dovrà essere in possesso del relativo permesso di ingresso/circolazione.

Per il conseguimento del permesso è assolutamente necessario rivolgersi all'Ufficio Tesseramento SACAL(email: tesseramento@sacal.it)

Tutti i costi per l'ottenimento del permesso sono a carico dell'Appaltatore. Eventuali costi aggiuntivi al costo unitario di ogni singola voce di cui sopra (corsi, costo tesserini, ecc.) conseguenti a normativa emessa da ENAC e/o a disposizioni emanate da SACAL, rimarranno a carico dell'Appaltatore. Si evidenzia che il rilascio del tesserino è subordinato all'osservanza degli obblighi ed agli oneri previsti dalla procedura SACAL SEC-PR-002 "Gestione del tesseramento aeroportuale e degli accessi con scorta persone".

ART. 6 PRESIDIO E PERSONALE

L'aeroporto di Lamezia Terme è operativo 24h/24h pertanto, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale adeguato per preparazione professionale, esperienza e numero, all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato garantendo la presenza in loco 24h/24h.

La squadra di primo soccorso che dovrà essere presente per ciascun turno di servizio è composta, da un minimo di:

- nr. 1 Medico (iscritto all'Ordine dei Medici), con formazione e qualificazione, esemplificative MA NON ESAUSTIVE, definite nell'Allegato 1;
- nr. 1 Autista-soccorritore esperto, munito di patente di tipo "B"; e tutto quanto richiesto e meglio specificato nel Documento di Rischio Sanitario.

SACAL, successivamente all'affidamento del servizio, potrà richiedere variazioni relativamente sia all'orario di operatività del servizio, riducendolo da 24h/24h a 18h/24h, sia alla composizione della squadra di primo soccorso, prevedendo la presenza del solo medico o del solo autista-soccorritore, ovvero richiedendo la presenza di un numero maggiore di personale in base alle esigenze operative dello scalo. In tali circostanze i corrispettivi saranno calcolati sulla base del costo orario del personale, presentato in sede di offerta.

L'Appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, l'elenco del personale impiegato oltre al nominativo e recapito telefonico del rappresentante per l'appalto, da aggiornare in caso variazioni oltre alle qualificazioni e Curricula Vitae del personale impiegato dall'Appaltatore che dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante.

Detto personale dovrà essere inserito in uno specifico programma formativo che ne assicuri una costante e aggiornata formazione e dovrà sottoporsi ai corsi di specifica formazione al fine di conoscere le procedure sanitarie e di emergenza in materia aeroportuale in base alle funzioni da svolgere, per come previsto nel Documento di Rischio Sanitario e nell'allegato protocollo d'intesa sottoscritto con il SUEM 118.

A capo del Presidio dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio, operante in loco, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio.

Il referente responsabile del servizio avrà l'onere di:

- garantire la gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio;
- garantire la gestione tecnico-operativa del Posto Medico Avanzato attrezzato e fornito dal Gestore;
- garantire la qualità del servizio reso;

- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo;
- garantire l'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio;
- garantire la supervisione del servizio attraverso una regolare presenza e/o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
- mantenere costantemente informato l'ulteriore personale sanitario in forza al presidio circa le procedure operative in vigore sullo scalo;
- mantenere aggiornata la documentazione necessaria per il corretto funzionamento del presidio;
- provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del servizio.

Nell'espletamento delle funzioni il personale medico e/o paramedico dovrà annotare su apposito registro elettronico:

- gli estremi anagrafici del soggetto al quale è stata resa la prestazione sanitaria e la nazionalità dello stesso;
- gli estremi del documento di identificazione;
- la diagnosi, la prognosi e la terapia praticata (salvi i casi in cui l'intervento sia demandato all'Emergenza Sanitaria "118");
- la data e l'ora della prestazione;
- il numero del volo, nel caso di prestazioni effettuate a bordo o a seguito del trasporto dell'assistito dall'aereo al centro di primo soccorso aeroportuale o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale più vicina tramite l'Emergenza Sanitaria "118";
- il timbro e la firma del personale medico o, in sua assenza, infermieristico, che ha effettuato la prestazione;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari secondo le vigenti normative.

Mensilmente dovrà trasmettere un riepilogo delle prestazioni eseguite in cui sono evidenziati: il numero di interventi complessivi; il numero di interventi su passeggeri; il numero di interventi su personale aeroportuale; il numero di interventi richiesti al Suem 118 e l'indicazione delle principali patologie riscontrate nel periodo di riferimento.

Lo svolgimento del servizio dovrà essere curato dal medico addetto, con la massima professionalità al fine di garantire un'alta qualità del servizio.

Ogni medico e paramedico addetto dovrà obbligatoriamente indossare una divisa comune, che gli consenta di essere facilmente identificato dall'utenza aeroportuale. La presenza del personale durante l'orario di presidio dovrà essere documentato da apposito registro firme/timbratore. La Stazione appaltante potrà effettuare delle verifiche a campione in merito alla presenza di suddetto personale in tutte le ore in cui è stato pianificato il servizio. La presenza di personale volontario o non dipendente dall'appaltatore, potrebbe essere consentito solo dopo l'autorizzazione di SACAL.

Tutto il personale medico sanitario deve possedere adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere qualificato ed in grado di eseguire il servizio a regola d'arte e pertanto SACAL potrà chiedere l'allontanamento di quel personale che, per livello di prestazione o indisciplina, fosse ritenuto inidoneo ad operare in Aeroporto.

ART. 7 NORMATIVA APPLICABILE

Tutto il personale, in ogni caso, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al presidio di Primo Soccorso sanitario in ambito aeroportuale, dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che

comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del presente, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

L'Appaltatore si impegna a formare, a propria cura e spese, il personale relativamente alla normativa e alle procedure operative aeroportuali e a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione ed aggiornamento, come previsto dalla normativa in vigore, nel Documento di Rischio Sanitario e nell'allegato protocollo d'intesa sottoscritto con il SUEM 118 nonché del Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, Piano di Emergenza Aeroportuale, Piano di Emergenza Aerostazione e Piano Pandemia Influenzale.

ART. 8 MEZZI, ATTREZZATURE E SCORTE DI MEDICINALI

L'appaltatore dovrà garantire, durante l'orario di copertura del presidio, la presenza di una Autoambulanza di tipo A, limitatamente alle finalità individuate dall'art. 1, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 “veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze”, ed ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007 e comunque nel rispetto di quanto indicato nel Documento di Rischio Sanitario allegato al presente Capitolato.

Tale ambulanza non potrà essere utilizzata per attività diverse da quanto oggetto di contratto, durante l'orario di presidio e la stessa ambulanza non potrà superare i limiti del sedime aeroportuale se non espressamente autorizzata dalla SACAL.

Il mezzo dovrà essere in regola con il tagliando secondo il programma della casa costruttrice e in ogni caso oggetto di regolare manutenzione preventiva ed ordinaria in modo da garantirne sempre la perfetta efficienza.

In caso di guasto il mezzo dovrà essere sostituito entro 30 minuti pena l'applicazione di penali meglio descritte al successivo ART. 15.

L'ambulanza dovrà altresì essere dotata di frangi-fiamma allo scarico e di pannelli a scacchi bianco/rossi rifrangenti dimensioni 45x45 o 90x90 (a seconda della dimensione del mezzo). Il mezzo impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà, altresì, avere una polizza assicurativa con massimale assicurativo non inferiore ad Euro 150 milioni.

L'appaltatore dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione.

Anche l'equipaggiamento presente all'interno del mezzo dovrà essere idoneo a garantire il servizio di primo soccorso rimanendo in ogni caso responsabilità dell'appaltatore l'allestimento nonché la relativa manutenzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire il rifornimento di farmaci, attrezzature e presidi medici, meglio definiti negli allegati 2 e 3 al presente Capitolato.

L'acquisto delle "Scorte Intangibili" (Allegato 2/A) ed il loro reintegro è di responsabilità di SACAL.

ART. 9 LOCALI IN USO ALL'APPALTATORE

SACAL mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni locali, identificati nell'allegata planimetria e meglio descritti nel Documento di Rischio Sanitario, da adibire esclusivamente all'esercizio del servizio in oggetto salvo quanto previsto al successivo ART. 10

Si precisa che tali locali verranno consegnati, a titolo gratuito, nello stato di fatto in cui si trovano e dovranno essere mantenuti dall'Appaltatore in buono stato di pulizia e manutenzione.

Non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi per eventuali migliorie eseguite nei locali direttamente dall'Appaltatore, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate da SACAL.

L'Appaltatore non potrà modificare la destinazione d'uso dei locali consegnati né cederli a terzi, senza preventivo assenso di SACAL.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutti gli interventi ritenuti dallo stesso utili ai fini dell'utilizzo, sempre con riferimento alle destinazioni d'uso previste, quali integrazioni di posti di lavoro, ecc.;
- la manutenzione ordinaria delle componenti edili, impiantistiche e degli equipaggiamenti.

Al termine dell'appalto i locali dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato d'uso in cui sono stati affidati all'Appaltatore, con eventuale, se richiesta da SACAL, rimozione di impianti o parti degli stessi realizzati dall'Appaltatore rispetto allo stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo la normale usura.

I locali verranno consegnati con una dotazione minima di arredi, meglio specificati nel verbale di consegna. Il completamento dell'allestimento sia per quanto riguarda eventuali arredi e strumentazione informatica rimarranno a carico dell'Appaltatore.

Lo stesso dicasi per il rifornimento di farmaci, attrezzature e presidi medici che sono e rimangono a completo carico e responsabilità dell'Appaltatore.

Le spese per le utenze/servizi logistici (es: elettricità, riscaldamento, acqua, linea telefonica, ecc.) sono a carico di SACAL.

Inoltre, l'appaltatore dovrà gestire il Posto Medico Avanzato, localizzato in zona airside, in prossimità dei locali dei VVF, da utilizzare solo in caso di attivazione del Piano di Emergenza Aeroportuale.

ART. 10 ULTERIORI ATTIVITÀ

Oltre alle attività contrattualmente previste, l'Appaltatore potrà svolgere, in perfetta autonomia, ulteriori servizi attinenti all'area medico-sanitaria tra cui, a titolo esemplificativo, visite specialistiche, vaccinazioni, diagnostica, ecc..

Tali attività dovranno in ogni caso essere compatibili con quanto previsto dall'autorizzazione del Presidio ai sensi della leggi regionali applicabili, preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e non dovranno limitare la disponibilità del personale in turno che dovrà garantire in via prioritaria, la prestazione principale di cui al presente contratto.

ART. 11 COORDINAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

Il personale sarà dotato di apparecchiature radio Tetra e telefono cellulare forniti da SACAL ed opererà in coordinamento con l'ufficio Controllo Voli e con l'ufficio Terminal, il quale ricoprirà il ruolo di Coordinatore del Servizio per SACAL.

Il servizio in oggetto sarà svolto, in caso di emergenza, in armonia con il "PEA/Piano di Emergenza Aeroportuale" (che si considera allegato al presente contratto), restando inteso che trattandosi di lavoro autonomo, nessun rapporto di lavoro subordinato viene a instaurarsi tra il personale dell'Appaltatore e SACAL. Pertanto il servizio dell'Appaltatore verrà svolto assumendosi la piena responsabilità civile e penale dell'operato del personale e dei mezzi impiegati in aeroporto.

L'Appaltatore è quindi responsabile di ogni danno che possa derivare direttamente o indirettamente a SACAL o a terzi, dallo svolgimento del servizio di primo soccorso aeroportuale.

Resta inteso che la polizza assicurativa, di cui al successivo ART. 22, non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità legate all'esecuzione contrattuale e garantite anche con la cauzione definitiva, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo SACAL esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto.

L'Appaltatore deve espletare i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, del contratto, nel rispetto della normativa vigente. L'accertamento del raggiungimento degli standard qualitativi del servizio di cui all'oggetto, sarà effettuato:

- attraverso le interviste agli utenti (Customer Satisfaction Survey - CSS), agli operatori aeroportuali (handlers e Vettori) e specifici audit/ispezioni effettuati dal personale della Stazione appaltante.

ART. 12 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti lo status del personale impiegato. In particolare, per i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore occupati nei servizi dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi.

Si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere a SACAL, entro 7 giorni dalla richiesta, i dati necessari per la richiesta d'ufficio del D.U.R.C., così come ogni altro documento previsto dalla normativa in vigore.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 207/2010 qualora la Società aeroportuale constati inadempienze fiscali-contributive da parte dell'Appaltatore in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) potrà sospendere il pagamento delle fatture per la parte corrispondente all'inadempienza riscontrata, finché non sia dimostrato il corretto pagamento degli oneri fiscali e contributivi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni a SACAL né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni in relazione alle sospensioni del pagamento del corrispettivo dell'appalto sopra specificate.

ART. 13 NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE E INFORTUNI

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione di tutti i servizi, a dare attuazione ai disposti del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008, adottando i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire l'integrale incolumità del personale, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve pertanto produrre il suo documento di valutazione dei rischi (DVR) e sottoscrivere, eventualmente integrandolo per la parte di sua competenza, il DUVRI predisposto da SACAL, dove sono individuati i rischi interferenziali generali, valutabili a priori.

Tale piano dovrà essere fornito a SACAL contestualmente alla consegna del servizio.

Tutti i prezzi di offerta devono essere pertanto formulati tenendo conto della specifica incidenza di tutti gli oneri necessari per garantire che le attività oggetto dell'appalto siano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate da SACAL, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle.

L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle prestazioni previste in capitolato, che dovessero dar luogo a contestazioni per la violazione di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento delle prestazioni dovute dovrà essere data immediata comunicazione ai Responsabili di SACAL ed effettuata immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.

ART. 14 SEGRETO D'UFFICIO

I dipendenti dell'Appaltatore dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltante avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull'organizzazione di SACAL, sulle terapie od altro.

L'Appaltatore dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma

ART. 15 PENALITA'

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e dei suoi allegati, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di mancata presenza del personale durante l'orario di presidio così come previsto dall'ART. 6: € 1.000/episodio.
- In caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 1.000/episodio.
- in caso di ritardato inizio del servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio: € 500,00/h di mancato servizio.
- In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: €100,00 per ogni giorno di ritardo.
- In caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto: € 500 per ogni ora di ritardo.
- In caso di lamentele (oggettivabili) da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato in merito alla qualità del servizio erogato: da € 100 ad € 1.000/episodio a seconda della gravità.
- Ritardo intervento. L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento, ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti sono previste le seguenti penali:
 - fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo
 - da 3:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 50
 - da 5:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100
 - oltre 10:01 minuti dalla chiamata: penale € 200.

Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno due richiami scritti, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Fatta salva l'applicazione delle penalità, l'appaltatore dovrà adempiere.

ART. 16 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'Appaltatore per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO

E' riconosciuta alla Stazione appaltante la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio, in qualsivoglia momento, dal contratto d'appalto. La volontà di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Società con un preavviso di tre mesi. Non è riconosciuta all'affidatario la facoltà di recedere dal contratto. Si applica l'art.134 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Stazione appaltante designerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il Direttore dell'esecuzione, procederà al controllo tecnico-contabile ed al coordinamento dell'esecuzione del contratto e verificherà l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

E' riconosciuto inoltre al Direttore dell'esecuzione, il diritto di richiedere ed ottenere l'allontanamento di quegli addetti o incaricati dell'Appaltatore che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committente.

ART. 19 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Vengono assunti dall'Appaltatore a proprio carico e trovano compensazione nel corrispettivo d'appalto, tutti gli obblighi ed i costi diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili, che dovranno essere sostenuti per garantire il regolare espletamento del servizio appaltato, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dagli atti di gara, dal contratto d'appalto, e di quanto occorrente per raggiungere e garantire gli standard richiesti dalla Stazione appaltante.

A titolo meramente esemplificativo rimangono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore con rispetto, in particolare, delle procedure per la gestione dei rifiuti speciali;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale e dal SUEM 118;
- istituire un'adeguata forma di "autocontrollo" affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative al servizio in oggetto con particolare riferimento alle procedure operative aeroportuali;
- essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni del presente capitolato nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- responsabilità della conduzione degli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza;
- pagamento delle multe, le ammende o altro, derivanti all'appaltatore, per infrazioni alle norme di circolazione o all'uso dell'automezzo;
- le spese per l'assicurazione della responsabilità dell'impresa e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio contro infortuni;
- le spese per l'assicurazione della responsabilità dell'impresa e individualmente per ciascun professionista impegnato nel servizio per la responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi, inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del mezzo;

- Stipulare il contratto d'appalto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte di SACAL.

Inoltre l'appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio, per tutta la durata dell'appalto, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, salvo motivata incompatibilità.

La violazione anche di uno soltanto dei seguenti obblighi comporterà l'immediata applicazione delle penali previste dal precedente ART. 15

Qualora l'Appaltatore non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, la Stazione appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico dell'Appaltatore le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

ART. 20 MANLEVA

L'Appaltatore sarà unico responsabile di ogni danno, di qualsiasi natura, che potesse essere arrecato, sia durante che dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei servizi stessi e si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra. L'Appaltatore, pertanto, assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le spese, i costi, le perdite che dovesse sostenere, per fatti e/o titoli direttamente e/o indirettamente ascrivibili all'Appaltatore ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti e si impegna alla stipula di adeguata polizza di RCT ai sensi ART. 22.

ART. 21 GARANZIE

Prima della firma del contratto l'Appaltatore dovrà costituire presso la Stazione appaltante una cauzione pari alla percentuale prevista dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del corrispettivo contrattuale che abbia il contenuto e le clausole del medesimo art.113. Nel caso in cui l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la cauzione dovrà individuare come contraente garantito sia il consorzio sia l'impresa consorziata designata per l'esecuzione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario la cauzione dovrà individuare come contraente garantito tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, ovvero il consorzio e tutte le imprese facenti parte del consorzio.

Detta cauzione dovrà essere incrementata nel caso in cui dovesse essere incrementato il corrispettivo di appalto. Non sarà variata, invece, nel caso in cui il corrispettivo dovesse essere ridotto.

La garanzia sarà restituita all'Appaltatore e quindi svincolata solo al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Committente.

ART. 22 POLIZZE ASSICURATIVE

Contestualmente alla firma del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento della Stazione appaltante a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la Stazione appaltante ed i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): con massimale non inferiore a Euro 150.000.000 con estensione della circolazione dei mezzi in ambito aeroportuale, nel rispetto del Regolamento di Scalo e delle procedure di sicurezza SEC-PR 002 e SEC-PR-003. La suddetta copertura assicurativa

deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i "Terzi" si intendono compresi anche i dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati dalla Stazione Appaltante. Tra i terzi sono incluse anche le imprese di vigilanza.

- Responsabilità Civile Inquinamento, qualora sia previsto l'uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti:

- non inferiore a €1.000.000, per piccole quantità di materiale stoccato,
- non inferiore a € 2.000.000 per altre quantità di materiale stoccato.

- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Annuale Lorda) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 2.000.000,00

I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

ART. 23 VARIANTI AI SERVIZI INTERVENTI STRAORDINARI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti del presente articolo. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Nei limiti di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Le prestazioni in variante sono consentite nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal DEC;
- c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del servizio, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, purché siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le predette varianti migliorative sono approvate dal DEC.

Al termine dell'esecuzione del servizio, previo attestato di regolare esecuzione delle prestazioni, il servizio sarà liquidato e pagato con le modalità previste nell'ART. 4 del presente Capitolato.

L'Impresa dovrà prevedere la possibilità di eseguire con il proprio personale interventi extra su chiamata dell'Amministrazione a prescindere dagli orari e dalla calendarizzazione prevista, nel caso si ravvisino particolari necessità in tutti i giorni dell'anno.

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non potrà essere ceduto dall'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto, salvo autorizzazione da parte del committente che potrà essere rilasciata nei limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e della legislazione antimafia.

ART. 25 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in ordine al presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione - sarà risolta, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro, da uno o tre arbitri nominati secondo il detto Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile Italiano.

ART. 26 RISERVATEZZA

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La policy privacy di Sacal è pubblicata sul sito www.lameziaairport.it

ART. 27 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL ed il contraente assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG. L'appaltatore dovrà comunicare, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'appalto de quo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

ART. 28 OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001 E SS. MM.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01, il concorrente si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.lameziaairport.it, nella sezione "Società Trasparente/Atti Generali". E', altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà SACAL ad escludere il concorrente dalla gara ovvero ad annullare l'aggiudicazione ovvero a recedere dal rapporto contrattuale, se già costituito e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi

incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

Il concorrente si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.lameziaairport.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

Responsabile del Procedimento
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO D - DUVRI preliminare

ALLEGATO 1 - Qualificazioni professionali

ALLEGATO 2 - Forniture di emergenza generali e attrezzature

ALLEGATO 3 - Dotazioni sanitarie per il Primo Soccorso

ALLEGATO M - Piani di emergenza aeroportuale

ALLEGATO N - Documento di rischio sanitario

ALLEGATO 4 -Planimetria

Riferimento DOC. ICAO 9137

ALLEGATO 1

Qualificazioni professionali

Il personale adibito al PRIMO SOCCORSO deve essere in grado, come minimo, di gestire le seguenti situazioni:

- triage in ambiente extraospedaliero;
- rianimazione, stabilizzazione e procedure previste per i pazienti sul luogo dell'evento ed il trasporto;
- rianimazione cardiopolmonare (CPR);
- sanguinamento da una fonte traumatica;
- manovra di Heimlich (soffocamento);
- fratture ed "ingessatura/steccaggio";
- shock;
- emergenze da parto;
- condizioni mediche comuni che possono influenzare l'esito dell'evento/infortunio (allergie, alta pressione sanguigna, diabete, pace-makers, ecc.);
- trattamento delle persone con disturbi emotivi;
- riconoscimento e primo soccorso di persone affette da avvelenamento, morsi e shock anafilattico;
- tecniche per il trasporto di persone ferite e delle procedure previste per i pazienti sul luogo dell'evento e per il trasporto, a seguito di corsi secondo le linee guida internazionali quali ad es.: BLS-D, ACLS, PTC, PHTLS, ecc., e comunque, preferibilmente abilitazione al servizio 118

ALLEGATO 2

Forniture di emergenza generali e attrezzature

- Collare cervicale
- Presidi per blocco arti con traumi
- Defibrillatore
- Aspiratore automatico
- Ossigeno terapeutico
- Forbici di emergenza (per taglio indumenti)
- Pinza tiralingua e cunei apri bocca
- Pallone ambu
- Cannule di Guedel
- Attrezzature medicali (guanti, termometri, garze, etc..)
- Quant'altro ritenuto necessario per l'esecuzione di un primo soccorso
- Farmaci che possano coprire tutte le emergenze e le urgenze dei vari apparati del corpo umano.

ALLEGATO 2/A

Scorte Intangibili per Operazioni su PSR a cura del Gestore Aeroportuale

Come da Doc ICAO 9137, per a/m normalmente operativo sull'Aeroporto (B737/A321 da massimo 200 passeggeri) (già in dotazione a SACAL)

- 100 barelle di cui 50 per stabilizzazione corporea e 50 per lo stazionamento in loco
- 20 kit per grandi ustionati
- 50 steccobende per l'immobilizzazione dei vari tipi di frattura
- 20 collari per l'immobilizzazione del rachide cervicale
- 20 kit contenenti tutto il materiale necessario per eseguire un "advanced life support" per almeno 20 feriti
- 50 kit contenenti materiale di medicazione e di assistenza infermieristica
- 20 sistemi portatili di erogazione di O2 per almeno 30 minuti
- 2 monitor defibrillatori
- 5 sistemi di aspirazione di mucosita'
- 5 sistemi di ventilazione artificiale meccanica
- 500 sacchi contenitori (body bags) per i deceduti o per la raccolta delle loro parti anatomiche.

ALLEGATO 3

DOTAZIONI SANITARIE E FARMACI PER IL PRIMO SOCCORSO

- Attrezzature elettromedicali e medicali (es. guanti, termometri, garze, ambulanza, defibrillatore, ecc.)
- Farmaci per le emergenze ed urgenze:
 - per l'apparato cardio-vascolare;
 - per l'apparato respiratorio
 - per l'apparato muscolo-scheletrico;
 - per l'apparato gastrointestinale;
 - per l'apparato genito-urinario;
 - oftalmici;
 - otologici;
 - per il trattamento delle intossicazioni;
 - per il trattamento di crisi iperglicemiche;
 - per il trattamento di crisi ipoglicemiche;
 - per il trattamento di crisi ipotensive o ipertensive;
 - per il trattamento di crisi epilettiche;
 - per l'intervento su episodi emorragici;
 - per il trattamento delle ipertermie;
 - per il trattamento di ustioni lievi